DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

# Art. 3

(Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407) 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario"

Versione in vigore dal 6 aprile 2003, tuttora in vigore · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata |
| Estremi | Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-delle-vittime-del-terrorismo-e-della/art-3-norme-per-la-concessione-di-borse-di-studio-di-cui-all-articolo-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it